

proposta di legge n. 26

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 21 luglio 2010

PROROGA DEGLI ORGANI DI ENTI E AZIENDE OPERANTI IN MATERIE
DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE
IN ASSOCIAZIONI CULTURALI REGIONALI

Signori Consiglieri,

è in corso un complessivo progetto di riordino dell'Amministrazione regionale, volto a ridurre le spese di funzionamento degli apparati pubblici nel più generale contesto degli interventi di riequilibrio del bilancio regionale da ultimo necessitati dall'approvazione della manovra finanziaria del Governo centrale di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Con tale progetto di riordino la Regione intende peraltro andare al di là delle sole misure di ordine finanziario, tenendo anche conto contemporaneamente dell'esigenza di dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento, che devono permeare comunque l'operato della pubblica amministrazione.

In attesa dell'adozione delle disposizioni specifiche riguardanti i singoli soggetti si rende peraltro necessario procedere urgentemente, in via transitoria, alla proroga degli organi degli enti e agenzie operanti in materie di competenza regionale il cui mandato sta per scadere, nonché intervenire sulla durata di alcune nomine di competenza della Regione, anch'esse prossime alla scadenza, in altri enti di particolare interesse per la collettività regionale e dei quali si sta procedendo al riassetto.

La presente proposta di legge risponde appunto alla suddetta necessità.

Nel dettaglio, l'articolo 1 delimita l'oggetto della proposta ed elenca gli enti dipendenti da essa interessati, che sono precisamente:

- a) l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9;
- b) l'Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 52;
- c) gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che gli organi dell'ASSAM, dell'ERF e degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di riordino o soppressione e comunque non oltre tre mesi.

Il comma 2 del medesimo articolo proroga altresì, non oltre lo stesso termine indicato al comma 1, i rappresentanti della Regione in carica negli organi dell'Associazione Mediateca delle Marche, di cui all'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), e dell'Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), con sede in Ancona.

L'articolo 3, infine, in considerazione della scadenza ormai imminente degli incarichi, contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge detta disposizioni transitorie concernenti:

- a) gli organi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche - ESAM. Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare - CEPA);
- b) gli organi dell'Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
- c) gli organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- d) altre nomine di competenza della Regione di imminente scadenza.

Art. 2
(*Proroga degli organi
e dei rappresentanti regionali*)

1. Gli organi dell'ASSAM, dell'ERF e degli ERSU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di riordino o soppressione e comunque non oltre tre mesi.

2. Sono altresì prorogati per non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i rappresentanti della Regione in carica nei seguenti enti:

- a) Associazione Mediateca delle Marche, di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);
- b) Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), con sede in Ancona.

Art. 3
(*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.